

ATTO COSTITUTIVO DI COMITATO

PREMESSO

- che Pinna Fabrizio, nato a Olbia il 18/05/1998 residente in Olbia, Via Baratta n. 20 è stata diagnosticata una grave e rara malattia degenerativa ad eziologia non nota, denominata "sindrome atassica ad evoluzione lentamente progressiva";
- che le cure per detta malattia sono dispendiose e comportano frequenti viaggi e soggiorni all'estero;
- che la famiglia non è in grado di sostenere gli esborsi per garantire le necessarie cure a Fabrizio;
- che, per questi motivi, i sottoscrittori hanno deciso di costituire un comitato per promuovere la raccolta di fondi e gestione dei medesimi, Tutto ciò premesso e ritenuto, i sottoscritti promotori

DICHIARANO

di costituire un comitato, denominato "PRO FABRIZIO" ai sensi degli articoli 39-40-41-42, del codice civile, lo stesso è regolato dai seguenti articoli:

ART. 1 - SCOPO

Il comitato ha lo scopo di raccogliere e gestire i fondi da destinare alle cure mediche di Fabrizio e ad ogni altra necessità inerente il suo "status" fisico e psichico, inclusi gli oneri di viaggio e accessori per gli spostamenti, che si rendessero necessari per lo stesso, il comitato garantirà il pagamento delle predette spese anche ai genitori;

ART. 2 - SEDE

Il comitato ha sede in Olbia, via Salviati n. 34;

ART. 3 - DURATA

La durata del comitato viene stabilita dal 10.04.2007 al 10.04.2009 salvo proroghe sino al raggiungimento dello scopo;

ART. 4 - RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Il lavoro necessario per raggiungere lo scopo del comitato è su base di volontariato; non si escludono eventuali collaborazioni coordinate o occasionali da parte di personale qualificato, che fossero necessarie per un miglior raggiungimento di detto scopo. Il patrimonio iniziale del comitato sarà costituito dai fondi raccolti dai promotori dell'iniziativa. E' aperta a tutti la possibilità di sostenere l'opera con versamenti periodici predeterminati o saltuari. Il comitato può accettare lasciti e particolari elargizioni e può organizzare raccolte fondi;

ART. 5 - STRUMENTI

La base per il raggiungimento dello scopo è l'utilizzo di Internet con la creazione di un sito Web creazionista adeguato. Saranno inoltre utilizzati tutti i mezzi di informazione possibili, come agenzia di stampa, giornali, libri, radio, televisione, ecc.;

ART. 6 - ATTIVITÀ DIVULGATIVA

E' messa a disposizione del pubblico interessato copia del materiale divulgativo di cui dispone il comitato, con il rimborso delle spese sostenute per produrlo o duplicarlo. Le richieste di organizzare conferenze presso scuole pubbliche o private, chiese, ecc. dovranno essere vagliate dal comitato in relazione degli impegni in corso; anche in questo caso le spese relative saranno a carico dell'ente richiedente.

E' esclusa qualsiasi attività di lucro da parte del comitato.

ART. 7 - ORGANIZZATORI

La qualifica di organizzatori viene assunta dagli stessi promotori sopra identificati i quali assumono la gestione dei fondi raccolti e degli eventuali frutti.

ART. 8 - CARICHE

Le decisioni, in generale, sono prese dagli organizzatori, in modo collegiale, tuttavia gli organizzatori devono eleggere un membro del comitato per la carica di presidente, che riceverà il seguente mandato:

- rappresentare il comitato nei confronti dei terzi;
- coordinare le attività delle riunioni del comitato;
- porre in essere tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- proporre iniziative per rendere sempre più efficiente l'attività del comitato;
- redigere i rendiconti del comitato;
- delegare ad altri collaboratori parte dei propri compiti operativi;
- aprire conti correnti bancari e/o postali con firma singola o abbinata ad altro membro del comitato.

Per i primi due anni la carica di presidente viene affidata al Sig. Serreri Francesco, il quale ha la facoltà di nominare come sostituto in sua assenza il Sig. Stefano Pudda. Si precisa che gli organizzatori sono responsabili personalmente e solidalmente di tutte le azioni del comitato indipendentemente dalle cariche assunte dai singoli. Il singolo promotore-organizzatore può recedere dalla carica con lettera di dimissioni, da consegnare nelle mani del presidente, con il solo preavviso di 60 giorni, per dare al comitato il tempo di riorganizzarsi e mantenere la propria efficienza.

Il comitato dovrà sostituire il membro dimissionario, che sarà scelto fra i più stretti collaboratori del comitato stesso. Il numero dei promotori-organizzatori può essere aumentato fino a tredici membri.

ART. 9 - REGISTRI DEL COMITATO.

Il comitato dovrà tenere i seguenti registri:

- registro delle riunioni;
- libro delle entrate e uscite;
- libro cassa e banca.

Ogni spesa o entrata dovrà essere opportunamente documentata.

ART. 10-VARIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si applicano le norme del codice civile e quelle delle altre leggi vigenti.

ART. 11 - EVENTUALE SCIoglimento DEL COMITATO

In caso di eventuale scioglimento del comitato, per il raggiungimento dello scopo, o perché lo stesso non è più attuabile, i fondi e i beni che fossero in giacenza dovranno essere devoluti a Istituti di ricerca, nonché alle famiglie bisognose di sostegno economico in casi analoghi.

ART. 12 - REGISTRAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO

Tutte le spese e tasse del presente atto e successive sono a carico del costituito comitato.

Olbia, lì 10 APRILE 2007